

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (Statuto SCA)

del 18 giugno 2015 (Stato 1° agosto 2019)

Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015

L'assemblea generale della Società svizzera di credito alberghiero (SCA),

visto l'articolo 15 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 18 febbraio 2015¹ sulla promozione del settore alberghiero (ordinanza),

emana:

Sezione 1: Nome, sede e scopo della Società

Art. 1 Nome e sede

¹ Sotto il nome di:

«Società svizzera di credito alberghiero SCA»

«Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit SGH»

«Société suisse de crédit hôtelier SCH»

è istituita una società cooperativa del diritto pubblico ai sensi dell'articolo 829 del Codice delle obbligazioni² (CO). La società ha sede a Zurigo ed è iscritta nel registro di commercio.

² Per quanto la legge federale del 20 giugno 2003³ sulla promozione del settore alberghiero (legge), l'ordinanza e il presente statuto non dispongano altrimenti, sono applicabili le disposizioni del CO che disciplinano la società cooperativa di diritto privato (art. 828–920).

Art. 2 Scopo e durata della Società

¹ La Società, a titolo sussidiario rispetto ai finanziatori privati, concede mutui al settore alberghiero nell'intento di mantenerne e aumentarne la competitività e la sostenibilità.

² Essa può offrire ad attori privati e a enti territoriali di diritto pubblico consulenza in materia di investimento, finanziamento e relative questioni strategiche concernenti il settore alberghiero.

RU 2015 2073

¹ RS 935.121

² RS 220

³ RS 935.12

³ La Società non persegue scopi di lucro.

⁴ La Società è istituita a tempo indeterminato.

Sezione 2: Adesione

Art. 3 Membri

Possono aderire alla Società in qualità di membri:

- a. persone fisiche, comunità di persone e società di persone che hanno il loro domicilio in Svizzera;
- b. persone giuridiche con sede in Svizzera, comprese le associazioni professionali ed economiche;
- c. enti di diritto pubblico.

Art. 4 Acquisizione della qualità di membro

¹ La qualità di membro è acquisita firmando o rilevando certificati di partecipazione. Essa sottostà all'approvazione dell'amministrazione della Società (amministrazione).

² Se l'approvazione è rifiutata, il candidato può impugnare la decisione dell'amministrazione davanti all'assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica. La decisione dell'assemblea generale è definitiva.

Art. 5 Registro dei membri

La Società tiene un registro dei membri. È considerato membro soltanto chi è iscritto in tale registro.

Art. 6 Certificati di partecipazione

¹ Il valore nominale dei certificati di partecipazione è di 500 franchi. Per diverse quote di partecipazione possono essere rilasciati certificati.

² I certificati di partecipazione fruttano interessi per quanto il risultato annuale lo consenta. L'interesse non può superare il 4 per cento all'anno.

Art. 7 Responsabilità

¹ Per gli impegni della Società rispondono esclusivamente il capitale costituito dalle quote di partecipazione e le riserve.

² Ogni responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 8 Revoca dell'adesione

¹ È possibile revocare la propria adesione alla Società soltanto per la fine di un anno d'esercizio.

² Il termine di preavviso è di un anno.

³ La revoca va notificata per iscritto.

Art. 9 Esclusione di un membro

¹ L'amministrazione può escludere un membro se vi sono validi motivi per farlo.

² La decisione di esclusione può essere impugnata entro tre mesi dalla notifica presentando un ricorso scritto e motivato all'assemblea generale.

³ Il ricorso deve essere presentato all'amministrazione.

⁴ È fatto salvo il diritto di contestare l'esclusione davanti al giudice conformemente all'articolo 846 capoverso 3 CO⁴.

Art. 10 Estinzione della qualità di membro

La qualità di membro si estingue:

- a. mediante il trasferimento, approvato dall'amministrazione, di tutte le quote di partecipazione o di tutti i certificati a un altro membro o a terzi;
- b. per decesso, in caso di persone fisiche;
- c. per scioglimento, in caso di persone giuridiche e di enti di diritto pubblico.

Art. 11 Rimborso dei certificati di partecipazione, compensazione con crediti della Società

¹ I membri uscenti hanno diritto al rimborso dei loro certificati di partecipazione in proporzione all'attivo netto che figura a bilancio al momento in cui scade il termine di preavviso, in cui l'esclusione diviene effettiva o la qualità di membro si estingue, ma al massimo fino a un importo equivalente ai versamenti effettuati. I membri uscenti non hanno il diritto di far valere ulteriori pretese nei confronti del patrimonio della Società.

² L'amministrazione rimborsa i certificati di partecipazione entro tre anni dalla scadenza del termine di preavviso, dall'esclusione effettiva o dall'estinzione della qualità di membro.

³ I crediti della Società nei confronti dei membri uscenti possono essere compensati con i certificati di partecipazione da rimborsare.

⁴ I certificati di partecipazione sono rimborsati soltanto quando il membro uscente o escluso ha adempiuto tutti i suoi impegni nei confronti della Società.

Sezione 3: Organi della Società

Art. 12 *Assemblea generale: convocazione*

¹ L'assemblea generale ordinaria si svolge una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. È convocata dall'amministrazione.

² L'invito deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'assemblea generale. Vi devono essere indicati il luogo, l'ora e i punti all'ordine del giorno. Non si può deliberare su punti che non figurano all'ordine del giorno. È eccezzuata la proposta, fatta durante l'assemblea generale, di convocare un'assemblea generale straordinaria.

³ Al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea generale occorre depositare presso la sede della Società il rapporto di gestione, il conto annuale e il rapporto dell'organo di revisione per permetterne la consultazione ai membri.

⁴ Le assemblee generali straordinarie sono convocate se l'amministrazione lo ritiene necessario oppure se lo chiede l'organo di revisione o un numero di membri tale da rappresentare almeno il 10 per cento del capitale sociale.

Art. 13 *Assemblea generale: svolgimento*

¹ L'assemblea generale si svolge in Svizzera. Il luogo preciso è stabilito dall'amministrazione.

² La presidenza è assunta dal presidente o dal vicepresidente. Se entrambi sono impediti, la presidenza è assunta da un altro membro designato dall'amministrazione.

³ Il presidente designa:

- a. un segretario;
- b. gli scrutatori.

⁴ Gli scrutatori non possono essere membri dell'amministrazione.

⁵ Durante l'assemblea generale è redatto un verbale. Questo è firmato:

- a. dal presidente;
- b. dal segretario;
- c. dagli scrutatori.

Art. 14⁵ *Assemblea generale: diritto di voto e rappresentanza*

¹ Ogni membro dispone all'assemblea generale di un numero di voti equivalente a quello dei certificati di partecipazione che possiede.

² Ogni membro può farsi rappresentare da un altro membro o da un rappresentante indipendente. In entrambi i casi è necessaria una procura scritta.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della dec. dell'Assemblea generale della SCA del 27 giu. 2019, Approvata dal CF il 15 mar. 2019, in vigore dal 1° ago. 2019 (RU 2019 2067).

³ Un membro ne può rappresentare al massimo altri cinque.

⁴ L'amministrazione elegge una persona fisica o giuridica oppure una società di persone come rappresentante indipendente il cui mandato si estingue al termine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

⁵ L'indipendenza del rappresentante indipendente non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Le disposizioni sull'indipendenza dell'ufficio di revisione nell'ambito della revisione ordinaria si applicano per analogia (art. 728 cpv. 2-6 CO⁶).

Art. 15 *Assemblea generale: deliberazioni*

¹ L'assemblea generale delibera validamente indipendentemente dal numero dei votanti presenti o rappresentati.

² Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti presenti o rappresentati. Per l'adozione o la modifica dello statuto è necessaria la maggioranza di due terzi dei votanti presenti o rappresentati. Per la deliberazione relativa allo scioglimento della Società è determinante l'articolo 24 capoversi 1 e 2.

³ Le elezioni e le votazioni avvengono a scrutinio palese, sempre che il presidente o la maggioranza dei votanti presenti o rappresentati non esiga un'elezione o una votazione segreta.

⁴ Se in un'elezione non è raggiunta la maggioranza assoluta, nel secondo turno la decisione è presa a maggioranza relativa.

Art. 16 *Amministrazione: durata del mandato*

¹ Il mandato dei membri dell'amministrazione dura quattro anni. Le elezioni suppletive valgono per la durata residua del mandato.

² La qualità di membro dell'amministrazione si estingue in occasione dell'assemblea generale immediatamente successiva al compimento del 70° anno di età.

Art. 17 *Amministrazione: convocazione*

L'amministrazione è convocata dal presidente o dal vicepresidente ogni qualvolta gli affari lo richiedono con indicazione di luogo, ora e punti all'ordine del giorno. Sulle discussioni è tenuto un verbale. Questo è firmato:

- a. dal presidente;
- b. dall'estensore del verbale.

Art. 18 *Amministrazione: deliberazione*

¹ L'amministrazione delibera validamente quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

² Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.

³ Il presidente partecipa alla votazione. A parità di voti, il suo voto conta doppio.

⁴ In casi urgenti le decisioni possono essere prese per iscritto, senza bisogno di convocare una riunione.

Art. 19 *Organo di revisione: compiti*

L'organo di revisione verifica il conto annuale e presenta all'assemblea generale un rapporto scritto.

Sezione 4: Direzione

Art. 20

¹ La direzione è composta da un direttore e da almeno un sostituto.

² La direzione organizza l'attività interna e si occupa degli affari correnti.

³ Fatte salve le competenze attribuite ai vari organi dalla legge⁷, dall'ordinanza, dallo statuto, dal regolamento interno o da decisioni particolari, la direzione rappresenta la Società nei confronti di terzi.

⁴ Gli obblighi e le competenze della direzione sono disciplinati nel regolamento interno.

Sezione 5: Disposizioni finanziarie

Art. 21 Capitale sociale

Il capitale sociale si compone:

- a. del capitale costituito dai certificati di partecipazione;
- b. delle riserve;
- c. del riporto del risultato dell'anno precedente.

Art. 22 Alimentazione e impiego delle riserve

¹ Alle riserve occorre destinare:

- a. l'importo stabilito secondo l'articolo 15 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza;
- b. eventuali donazioni e lasciti.

² Le riserve servono a coprire le perdite e, secondo l'articolo 860 capoverso 3 CO⁸, a prendere misure che in tempi di cattivo andamento degli affari rendano possibile il conseguimento del fine sociale.

⁷ RS 935.12

⁸ RS 220

Art. 23 Chiusura dei conti

L'esercizio della Società coincide con l'anno civile. La chiusura dei conti annuali è effettuata il 31 dicembre.

Sezione 6: Scioglimento e liquidazione**Art. 24** Deliberazione di sciogliere la Società

¹ La deliberazione relativa allo scioglimento della Società può essere presa soltanto se almeno due terzi di tutti i votanti sono presenti o rappresentati e se tre quarti di essi approvano lo scioglimento.

² Se l'assemblea generale non è in grado di deliberare validamente, entro due mesi deve svolgersi una seconda assemblea generale. Quest'ultima, indipendentemente dal numero dei votanti presenti o rappresentati, può decidere lo scioglimento con una maggioranza di tre quarti dei voti espressi.

Art. 25 Liquidazione

¹ La procedura di liquidazione è disciplinata dall'articolo 17 della legge⁹.

² La liquidazione della Società è effettuata dall'amministrazione. Quest'ultima può affidare tale compito a un liquidatore.

³ Un eventuale saldo attivo è trasferito alla Confederazione.

Sezione 7: Comunicazioni**Art. 26**

Le comunicazioni della Società ai suoi membri sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Sezione 8: Disposizioni finali**Art. 27** Abrogazione di un altro atto normativo

Lo statuto della SCA del 4 maggio 2005 è abrogato.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore il 1° agosto 2015.

⁹ RS 935.12

